



SOMMARIO

MESE DI OTTOBRE 2006

LE NOVITÀ DEL REGIME DELLE LOCAZIONI IMMOBILIARI E I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	PAG. 1
NOTIZIE FLASH AREA CONSULENZA DEL LAVORO	PAG. 6
QUALITÀ E CERTIFICAZIONE: LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEI SERRAMENTI E DEI VETRI	PAG. 7
AMBIENTE E SICUREZZA: CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI IGIENE DEGLI ALIMENTI	PAG. 11
SPECIALE FINANZIAMENTI	PAG. 12
SCADENZARIO	PAG. 13

LE NOVITÀ DEL REGIME DELLE LOCAZIONI IMMOBILIARI E I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In sede di conversione in legge del DL n. 223/2006, c.d. "Manovra correttiva", il regime IVA delle locazioni e delle cessioni immobiliari è stato interessato da numerose novità.

In questo e nel prossimo numero illustreremo distintamente le novità di entrambi i regimi, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate ed evidenziando altresì alcune problematiche operative.

Riferimenti:

Art. 35, commi da 8 a 10-sexies, DL n. 223/2006 convertito dalla Legge n. 248/2006
Circolare Agenzia Entrate 4.8.2006, n. 27/E

A seguito delle novità introdotte dal DL n. 223/2006, così come modificato in sede di conversione

in Legge, il n. 8) dell'art. 10, DPR n. 633/72 dispone che sono **esenti IVA**:

"le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,

escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione".

Rispetto alla versione originaria del Decreto, che stabiliva l'esenzione IVA generalizzata per tutte le locazioni di immobili, sia abitativi sia strumentali, la Legge di conversione:

- **conferma l'esenzione per le locazioni di fabbricati abitativi**, comprese quelle poste in essere dalle imprese che hanno costruito l'immobile per la vendita (che anteriormente al DL n.223/2006 fatturavano con IVA). Conseguentemente è stato soppresso il n. 127-ter), Tab. A, parte III, che assoggettava tali locazioni all'aliquota IVA del 10%;
- introduce importanti **deroghe al regime di esenzione con riferimento agli immobili strumentali**. Per tale tipologia di immobili, è prevista:
 - **l'applicazione obbligatoria dell'IVA** in due ipotesi collegate con la situazione soggettiva del locatario, ossia nei seguenti casi:
 1. **locatario soggetto passivo IVA con pro-rata non superiore al 25%** (lett. b, n. 8-ter); Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.8.2006, n. 27/E, la verifica della percentuale di pro-rata del locatario va **effettuata inizialmente, al momento della stipula del contratto, facendo riferimento alla percentuale risultante dalla dichiarazione IVA dell'anno precedente**, ovvero, qualora ciò non sia possibile (ad esempio, inizio attività in corso d'anno), alla percentuale calcolata in via presuntiva.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 27/E richiama le regole applicabili in relazione alle cessioni. In tale sede è stato affermato che la predetta percentuale, nota al momento della stipula dell'atto, deve essere **"sostituita" con quella risultante dalla dichiarazione IVA dell'anno della cessione**, comunicata a tal fine dall'acquirente. Per effetto del predetto richiamo, si dovrebbe desumere che anche per le locazioni, il locatario deve comunicare all'impresa locatrice inizialmente la percentuale dell'anno precedente e successivamente quella dell'anno in corso, al fine di consentire l'applicazione del corretto regime IVA all'operazione in esame. Non è stato chiarito se la verifica della percentuale di pro-rata debba essere effettuata anche per gli anni successivi.

2. **locatario soggetto "privato"** che non agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione (lett. c, n. 8-ter); tale fattispecie è collegata con il fatto che il locatario, essendo qualificato alla stregua del "consumatore finale", non può recuperare l'IVA sulla locazione.

- la possibilità di **optare** per l'applicazione dell'IVA, in tutte le altre ipotesi in cui la locazione rientra nel regime di esenzione IVA.

Da quanto sopra, a decorrere dal 12.8.2006 (data di entrata in vigore della Legge di conversione) il nuovo regime IVA delle locazioni immobiliari può essere così sintetizzato:

NUOVO REGIME IVA DELLE LOCAZIONI IMMOBILIARI DOPO LA CONVERSIONE DEL DL 223/2006			
TIPOLOGIA DI IMMOBILE	IMPRESA LOCATRICE	LOCATARIO	TRATTAMENTO IVA
Abitativo	Qualsiasi	Qualsiasi	Esente (art. 10, n. 8)
Strumentale	Qualsiasi	Soggetto passivo IVA con pro-rata ≤ 25%	Imponibile
		Soggetto privato	
		Diverso dai precedenti	Esente (art. 10 n. 8) salvo opzione per l'imponibilità

La citata Circolare n. 27/E rammenta che la distinzione tra **immobili ad uso abitativo** e **immobili strumentali** va operata sulla base della classificazione catastale, a prescindere dall'effettivo utilizzo. Pertanto costituiscono:

- **immobili ad uso abitativo** quelli classificati nelle categorie catastali **da A/1 ad A/9 e A/11**, inclusi gli

immobili censiti in un'altra categoria catastale (ad esempio, box, cantina, ecc.) che costituiscono pertinenze di un fabbricato avente destinazione abitativa;

- **immobili strumentali** quelli *"che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni"*,

classificati nelle categorie catastali B, C, D, E ed A/10.

Considerato che, a seguito delle modifiche introdotte in sede di conversione, nel nuovo regime continuano ad essere previste ipotesi di locazioni con IVA, è stata reintrodotta la possibilità di **separare l'attività di locazione esente da quella imponibile** ex art. 36, comma 3, ultimo periodo, DPR n. 633/72.

DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

Nelle predette ipotesi di applicazione dell'IVA (obbligatoria o per opzione), **nel contratto di locazione dovrà risultare** alternativamente:

- la dichiarazione del locatario in merito alla percentuale di pro-rata come sopra determinata ovvero attestante il suo status di soggetto privato; qualora il locatario sia un ente non commerciale, dovrà dichiarare che la locazione si riferisce all'attività non commerciale.
- l'opzione esercitata dal locatore.
In merito all'opzione, va evidenziato che la stessa **non coinvolge l'intera attività di locazione** svolta, ossia tutti gli immobili strumentali destinati alla locazione, ma è **riferita al singolo immobile** e, come sopra accennato, va manifestata direttamente nel relativo contratto di locazione.

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO

Le locazioni di immobili abitativi, in ogni caso esenti IVA, sono **assoggettate ad imposta di registro** nella misura del 2%.

Per effetto delle modifiche introdotte agli artt. 5 e 40, DPR n. 131/86, alle locazioni di immobili strumentali è prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura pari all'1%, **sia in caso di esenzione IVA, sia in caso di imponibilità IVA.**

Da ciò si evince quindi che il c.d. principio di "alternatività" tra IVA e imposta registro non è più valido in assoluto, essendo previsto l'assoggettamento ad imposta di registro anche per le locazioni di immobili strumentali imponibili IVA.

Di conseguenza, **l'obbligo di registrazione è esteso ora a tutti i contratti di locazione**, di fabbricati sia strumentali che abitativi, con applicazione della relativa imposta proporzionale (2% ovvero 1%). Di fatto, l'adempimento rappresenta una novità per le locazioni che, in base al regime previgente, erano soggette ad IVA (e pertanto escluse da registrazione), quali:

- le locazioni di immobili abitativi poste in essere dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita;
- le locazioni di immobili strumentali.

CONTRATTI IN CORSO AL 4.7.2006

Il comma 10-quinquies del citato art. 35, DL n. 223/2006 disciplina specificamente il trattamento da riservare ai **contratti in corso al 4.7.2006**, che in base alle disposizioni previgenti non sono stati registrati (in quanto imponibili IVA).

Per tali contratti, ai fini della registrazione, dovrà essere presentata **un'apposita dichiarazione all'Agenzia delle Entrate** entro il 30.11.2006 in via telematica.

Con tale dichiarazione, relativamente agli immobili strumentali, i soggetti interessati potranno effettuare altresì **l'opzione per l'imponibilità IVA**. Secondo quanto specificato nella citata Circolare n. 27/E l'opzione ha **effetto (retroattivo) dal 4.7.2006**.

Quest'ultima previsione **rende di fatto irrilevante il comportamento adottato dall'impresa locatrice successivamente al 4.7.2006**. Con riferimento ad un immobile strumentale in corso di locazione al 4.7.2006 (si ipotizzi che il locatario non applichi il pro-rata), si potranno verificare ad esempio le seguenti situazioni:

1 - in vigenza del DL n. 223/2006 originario l'impresa ha **fatturato il canone in esenzione IVA** e successivamente al 12.8.2006 ha **ripreso con l'imponibilità IVA**.

In sede di presentazione della dichiarazione per la registrazione del contratto, per poter continuare ad assoggettare ad IVA i canoni l'impresa locatrice deve manifestare la relativa opzione. Poiché l'opzione ha effetto dal 4.7.2006, la stessa deve provvedere altresì ad emettere apposita nota di addebito dell'IVA relativamente alla precedente fattura emessa in esenzione IVA;

2 - in vigenza del DL n. 223/2006 originario l'impresa ha **fatturato il canone in esenzione IVA** e successivamente al 12.8.2006 ha **proseguito con l'applicazione dell'esenzione IVA**.

L'impresa locatrice dovrà in ogni caso presentare l'apposita dichiarazione per la registrazione

del contratto, senza l'opzione per l'imponibilità IVA.

Una problematica pratica di applicazione delle nuove disposizioni riguarda altresì la **suddivisione tra le parti del nuovo onere** (imposta di registro nella misura dell'1%) che grava sui contratti di locazione di immobili strumentali.

A tal fine si rende necessario verificare l'eventuale presenza nel contratto di locazione di una specifica clausola riferita alle spese/oneri di registrazione. In mancanza, trova applicazione la regola della ripartizione al 50% tra le parti, salvo diverso accordo. Si ritiene comunque opportuno provvedere a far risultare per iscritto quanto concordato tra le parti.

CONTRATTI DI LEASING IMMOBILIARE

Il regime sopra illustrato si applica anche ai contratti di leasing immobiliare; pertanto i relativi canoni vanno fatturati con le medesime regole previste per le locazioni, differenziate a seconda della tipologia di immobile considerata.

Come chiarito nella citata Circolare n. 27/E, le società di leasing possono usufruire della citata

possibilità di separare l'attività di locazione finanziaria di fabbricati abitativi da quella relativa ai fabbricati strumentali.

Tenuto conto del nuovo regime, dovranno essere **sottoposti a registrazione** anche i contratti di leasing immobiliare sia abitativi sia strumentali.

Va evidenziato in particolare che l'imposta di registro pari **all'1%** interessa **anche i contratti di leasing aventi ad oggetto immobili strumentali**. Infatti, in sede di conversione in legge, la disposizione originaria che prevedeva l'applicazione ai contratti in esame dell'imposta di registro in misura fissa è stata modificata,

con l'introduzione dell'imposta proporzionale pari all'1%.

Analogamente ai contratti di locazione non finanziaria, i contratti di leasing sono quindi assoggettati a imposta di registro in misura pari a:

- **2%** se relativi ad immobili abitativi;
- **1%** se relativi ad immobili strumentali. Per effetto del comma 10-sexies, l'imposta potrà essere scomputata dalle imposte ipotecarie e catastali dovute in sede di eventuale successivo riscatto del bene.

NUOVO REGIME IVA-REGISTRO DELLE LOCAZIONI IMMOBILIARI (ANCHE FINANZIARIE) DOPO LA CONVERSIONE DEL DL 223/2006

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	LOCATORE	LOCATARIO	IVA	REGISTRO
Abitativo	Impresa	Qualsiasi	Esente (art. 10, n. 8)	2%
Strumentale	Impresa	Soggetto passivo IVA con pro-rata $\leq 25\%$ (**)	Imponibile	1% (****)
		Privato (**)		
		Diverso dai precedenti	Esente (art. 10 n. 8) salvo opzione per l'imponibilità (**)(***)	
Qualsiasi	Privato (*)	Qualsiasi	-----	2%

(*) In presenza di un locatore soggetto privato il regime delle locazioni immobiliari non ha subito modifiche

(**) La condizione soggettiva del locatario e l'opzione per devono risultare dal contratto di locazione

(***) Per i contratti in corso al 4.7.2006 l'opzione va manifestata nella dichiarazione di registrazione da presentare all'Agenzia delle Entrate

(****) Nel caso di leasing di immobili strumentali, l'imposta di registro potrà essere scomputata dalle imposte ipotecarie e catastali dovute in sede di eventuale successivo riscatto del bene.

possibilità di **optare per l'imponibilità IVA**. Inoltre, in presenza sia di immobili abitativi che di immobili strumentali, è fatta salva la possibilità di **separare le attività di locazione**.

Qualora, invece, l'IVA a credito detraibile risulti di modesto importo, l'impresa locatrice di immobili strumentali potrebbe scegliere di applicare il naturale regime di esenzione: effettuando soltanto operazioni esenti, l'effetto di indetraibilità dell'IVA a credito potrebbe essere compensato dalla semplificazione degli adempimenti (esonero dalla comunicazione e dichiarazione annuale IVA).

DETRAZIONE DELL'IVA A CREDITO

In materia di detrazione dell'IVA a credito per l'impresa locatrice, va osservato innanzitutto che la previsione della possibilità di opzione per l'imponibilità IVA in relazione alle locazioni degli immobili strumentali ha notevolmente "alleggerito" gli effetti del nuovo regime.

Infatti, per non subire l'effetto di indetraibilità dell'IVA derivante dall'effettuazione di operazioni esenti, l'impresa locatrice di immobili strumentali ha in ogni caso la

RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Le modifiche al Decreto originario hanno notevolmente ridimensionato anche le conseguenze, inizialmente molto pesanti, collegate con la necessità di operare la c.d. "rettifica della detrazione" disciplinata dall'art. 19-bis2, DPR n. 633/72, ossia di "restituire" all'Erario una parte dell'IVA a credito detratta in sede di acquisto dell'immobile.

Al fine di "garantire la tutela del legittimo affidamento" del contribuente, il comma 9 dell'art. 35, DL n. 223/2006 ha introdotto una **disciplina transitoria** che deroga, in sede di prima applicazione del nuovo regime, alla disciplina generale della rettifica della detrazione.

IMMOBILI ABITATIVI

In particolare, è previsto che **la rettifica non va effettuata** relativamente agli **immobili abitativi**:

- a) **posseduti al 4.7.2006**;
- b) **posseduti dalle imprese che li hanno costruiti/ristrutturati**, per i quali il termine di 4 anni dalla data di ultimazione della costruzione o ristrutturazione è scaduto entro il 4.7.2006, ossia **ultimati entro il 4.7.2002**.

Come precisato nella citata Circolare n. 27/E, l'ipotesi di cui alla lett. a) concerne le imprese che sono passate dall'imponibilità all'esenzione IVA, ossia le imprese che hanno costruito/ristrutturato l'immobile per la vendita nonché le società di leasing.

IMMOBILI STRUMENTALI

Relativamente agli **immobili strumentali**, l'**obbligo di rettifica**, escluso in via generale, **scatta soltanto nell'ipotesi** in cui **nel primo atto, stipulato successivamente al 12.8.2006**, non sia esercitata l'opzione per l'imponibilità IVA.

Il riferimento al "primo atto stipulato" è applicabile chiaramente agli immobili strumentali posseduti e non locati al 4.7.2006; sarà infatti la scelta manifestata in sede di registrazione del primo contratto di locazione stipulato dopo il 12.8.2006 a far scattare o meno la rettifica della detrazione.

Ma con riferimento agli immobili strumentali in corso di locazione al 4.7.2006 quando si verifica il "primo atto stipulato" successivamente al 12.8.2006? Si deve attendere la fine della locazione in corso e verificare la scelta manifestata nel primo contratto che sarà stipulato successivamente a tale data oppure è necessario equiparare al "primo atto" la dichiarazione da presentare all'Agenzia delle Entrate per la registrazione? In tale ultimo caso sarà la scelta manifestata nella dichiarazione a determinare o meno la rettifica della detrazione. Sul punto è auspicabile un prossimo chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA RETTIFICA

Circa le modalità di effettuazione della rettifica, si rammenta infine che:

- **la rettifica interessa gli immobili acquistati dall'1.1.98**. Infatti agli immobili acquistati

precedentemente, così come chiarito nella CM 24.12.97, n. 328/E, tale disposizione non è applicabile;

- in sede di conversione, è stata soppressa la disposizione originaria che prevedeva modalità particolari per il versamento dell'IVA dovuta a seguito di rettifica. Dovranno pertanto essere seguite le regole di cui all'art. 19-bis 2, comma 9, DPR n. 633/72 (rettifica nella dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è verificata la variazione): perciò per gli immobili locati nel 2006, la rettifica sarà effettuata nella dichiarazione IVA 2007 relativa al 2006, con versamento della relativa imposta nel saldo annuale;
- la rettifica va effettuata con modalità differenziate a seconda che l'impresa abbia operato o meno la detrazione con il pro-rata. Per l'impresa che applicava già nel 2006 il pro-rata, la rettifica va effettuata, come stabilito dal comma 4, soltanto in presenza (a consuntivo) di una **variazione percentuale superiore a 10 punti**.

In tale situazione la rettifica è pari ad **un decimo della differenza tra l'IVA detratta all'atto dell'acquisto e quella detraibile a seguito dell'applicazione del pro-rata del 2006**.

Così, ad esempio, se nell'anno di acquisto dell'immobile (2002) è stato detratto il 90% dell'IVA a credito e il pro-rata del 2006 si è ridotto al 40%, la rettifica sarà pari ad un **decimo del 50%** (ossia il 5%) dell'IVA a credito relativa all'acquisto dell'immobile.

Diversamente, per l'impresa che non ha applicato nel 2006 il pro-rata, la rettifica va operata con le regole dettate dal comma 3, ossia in relazione al **cambiamento del regime IVA delle operazioni attive**.

In tale situazione le rettifica va calcolata con riferimento a **tanti decimi dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del decennio**. Sul punto la citata Circolare n. 27/E non ha chiarito come conteggiare il 2006, considerato che la variazione del regime è avvenuta in corso d'anno.

Va evidenziato che la rettifica concerne anche le eventuali spese di trasformazione, riattazione e ristrutturazione sostenute con riferimento agli immobili in esame.

Area Consulenza Fiscale



Finanziaria 2007: disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri

E' stato approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge contenente le disposizioni per la realizzazione della manovra finanziaria per l'anno 2007. Nei prossimi giorni comincerà l'iter parlamentare per l'approvazione definitiva. In particolare si segnalano le seguenti novità che coinvolgono i datori di lavoro:

- Ridefinizione della tassazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati (nuove aliquote e scaglioni, abolizione della no tax area e no tax family, reintroduzione delle detrazioni per familiari a carico);
- Riforma del trattamento di fine rapporto a partire dal 1° gennaio 2007;
- Emersione del lavoro irregolare;
- Aumento dell'aliquota previdenziale per il finanziamento del FLDP (dal 32,70% al 33%);
- Sblocco delle addizionali.

Cigs, mobilità e disoccupazione: niente indennità a chi rifiuta un lavoro

Il Welfare con la **nota protocollo n. 1759/2006** fornisce alcune precisazioni in merito alla percezione delle indennità per cigs, mobilità o disoccupazione, qualora il soggetto che ne stia beneficiando rifiuti un'offerta di lavoro. Il rifiuto del soggetto di prestare una nuova attività lavorativa comporta il **decadere del diritto** a beneficiare dei trattamenti delle suddette prestazioni sociali non pensionistiche, questo a prescindere che l'offerta di lavoro sia a tempo indeterminato o determinato.

Il ministero precisa inoltre che la decadenza del diritto alle prestazioni sorge nel rifiutare un'offerta di lavoro:

- Congrua con **competenze e qualifiche** possedute dal lavoratore;
- Con livello di retribuzione **non inferiore al 20%** dell'ultima retribuzione percepita dal lavoratore;
- Indipendentemente dalla **durata della prestazione**, sia a tempo determinato che indeterminato.

Cassazione: divieto di licenziamento per età pensionabile

Con la **Sentenza n.13045 del 1° giugno 2006**, la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla legittimità del licenziamento di una lavoratrice per il raggiungimento dell'età pensionabile.

Se è pur vero che la legge concede alle lavoratrici di andare in pensione al compimento dell'età pensionabile, ovvero al raggiungimento dei 60 anni, è anche vero che **l'età massima lavorativa** per una donna rimane la soglia dei 65 anni.

L'azienda non può quindi, **senza giustificato motivo** licenziare una dipendente per il solo compimento dell'età pensionabile, anche quando la lavoratrice non abbia

esplicitamente fatto richiesta al datore di proseguire il rapporto di lavoro.

Contratto d'inserimento: tempo indeterminato se manca il progetto

Con **Sentenza n. 2233 del 10 luglio 2006 il Tribunale di Milano** ha sentenziato la trasformazione di un rapporto di lavoro, siglato con contratto d'inserimento, in rapporto subordinato e a tempo indeterminato.

La motivazione della decisione della Corte discende dal fatto che, il datore, all'atto dell'assunzione della lavoratrice, pur facendo esplicito riferimento al contratto d'inserimento, non dava altrettanta **indicazione del progetto formativo** necessario per il configurarsi di tale tipologia contrattuale.

In applicazione di quanto previsto dal **DLgs n. 276 del 2003**, il progetto risulta essere mezzo indispensabile al fine di garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore; in assenza del progetto è la legge stessa a considerare l'assunzione come fosse stata a tempo indeterminato fin dalla data di assunzione.

Avvisi bonari per la Gestione Separata

L'INPS, con il **Messaggio 15 settembre 2006, n. 24875**, comunica che sono stati inviati alcuni avvisi bonari di pagamento relativamente ai contributi versati alla Gestione Separata.

Tali avvisi interessano i contributi omessi o parzialmente non versati relativi ai compensi erogati negli **anni 2001, 2002 e 2004**.

Per quanto riguarda invece le **sanzioni** l'Istituto precisa che le richieste verranno inviate successivamente.

INPS: nuova procedura per gli avvisi bonari

L'INPS, con il **Messaggio n. 23688/2006** comunica cosa cambia in relazione alla nuova procedura di trasmissione degli avvisi bonari, realizzata per accelerare la riscossione dei crediti contributivi.

La **notifica dei solleciti** di pagamento, propedeutica all'iscrizione a ruolo, riguarda: insolvenza delle denunce contributive dei datori (DM 10/2), relative all'anno 2006, note di rettifica non contestate nonché i verbali ispettivi.

La **nuova procedura** di avviso bonario sarà strutturata secondo le seguenti fasi:

- invio di avviso bonario;
- invio di una e-mail al contribuente e/o al suo consulente;
- invio di un secondo avviso bonario, con contestuale avviso per ipotesi di reiterato mancato pagamento;
- contatto telefonico con il contribuente e/o con il suo consulente ed infine
- infasamento del credito.

Area Consulenza del Lavoro

La certificazione energetica dei serramenti e dei vetri

Applicazione del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192

Con l'approvazione del Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, ri-pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 2005, l'Italia ha recepito la direttiva europea 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. Tale decreto impone una più profonda attenzione all'isolamento termico di finestre e facciate con rilevanti ricadute quindi sul piano produttivo e commerciale.

In particolare il Decreto prevede che, entro un anno dall'entrata in vigore (**ovvero a partire dal 8 ottobre 2006**) gli edifici dovranno essere dotati di **certificazione energetica**. Un attestato che conterrà i dati relativi alle prestazioni energetiche dell'edificio, che varrà 10 anni e che andrà allegato all'atto di compravendita o messo a disposizione del locatore se l'immobile è dato in locazione.

Obiettivo: il risparmio energetico

L'obiettivo della certificazione è di contribuire alla riduzione dei consumi del settore edilizio che, da solo, è responsabile di circa il 40% dei consumi di energia dell'Unione Europea.

In che modo il certificato energetico può ridurre i consumi?

Da una parte attraverso la qualificazione della domanda: la certificazione è un primo strumento conoscitivo che inciderà sulla trasformazione del mercato immobiliare, in quanto consente ai potenziali acquirenti di valutare attraverso un'informazione oggettiva la qualità energetica dell'immobile che intende acquistare.

Dall'altra la domanda di edifici con migliori prestazioni energetiche, porta automaticamente ad una qualificazione dell'offerta: per i costruttori la certificazione energetica diventa quindi non una semplice formalità da espletare sulla base di una direttiva o di una legge che la rende obbligatoria, ma un valido strumento per valorizzare sul mercato la bontà delle loro realizzazioni.

Va evidenziato che mentre la Direttiva Europea 2002/91/CE prevede la certificazione energetica degli edifici nuovi e di quelli esistenti, il Decreto italiano di recepimento è applicabile invece

sostanzialmente, per questo aspetto, solo agli edifici di nuova costruzione in quanto il nostro Paese ha deciso di procrastinare l'obbligo del rilascio della certificazione energetica per gli edifici esistenti.

L'approvazione del decreto rappresenta comunque un passo importante, ma bisogna però considerare che i nuovi edifici ed il relativo fabbisogno energetico si aggiungono a quelli esistenti: se saranno ben costruiti aggiungeranno poco al fabbisogno, ma aggiungeranno comunque. Gli impegni sottoscritti a Kyoto prevedono invece una progressiva riduzione del fabbisogno energetico, questo obiettivo, quindi, potrà essere raggiunto solo diminuendo il fabbisogno degli edifici esistenti.

Il decreto si applica:

- agli immobili di nuova costruzione;
- agli edifici oltre i 1000 mq soggetti a ristrutturazione integrale o a demolizione e ricostruzione;
- all'ampliamento di un edificio se questo risulta volumetricamente superiore al 20% dell'edificio.

Non si applica:

- agli immobili storici;
- ai fabbricati industriali, artigianali e agricoli "riscaldati per esigenze del processo produttivo";
- ai fabbricati isolati con una superficie utile inferiore a 50 mq.

Che cosa cambia per il produttore di serramenti?

Anzitutto, per la prima volta, una legge fissa i valori limite di trasmittanza termica delle chiusure trasparenti e dei vetri secondo la tabella di seguito riportata. Valori che sono diventati obbligatori dal 1 gennaio 2006 e che verranno ulteriormente inaspriti il 1 gennaio 2009.

Vale la pena ricordare che il valore di trasmittanza termica globale della finestra (U-window) è uno dei requisiti essenziali previsti dalla norma di prodotto UNI EN 14351-1 (norma per la marcatura CE dei serramenti che sarà obbligatoria a partire da Ottobre 2008).

Definizione di trasmittanza termica: *flusso di calore che passa attraverso una parete per m² di superficie della parete e per grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la temperatura esterna o del locale contiguo.*

Tabella 4a. Valori limite della trasmittanza termica U delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi espressa in W/m^2K (Watt metro quadro Kelvin)

Zona climatica	Dal 1 gennaio 2006 U (W/m^2K)	Dal 1 gennaio 2009 U (W/m^2K)
A	5,5	5,0
B	4,0	3,6
C	3,3	3,0
D	3,1	2,8
E	2,8	2,5
F	2,4	2,2

Tabella 4b. Valori limite della trasmittanza centrale termica U dei vetri espressa in W/m^2K (Watt metro quadro Kelvin)

Zona climatica	Dal 1 gennaio 2006 U (W/m^2K)	Dal 1 gennaio 2009 U (W/m^2K)
A	5,0	5,0
B	4,0	3,0
C	3,0	2,3
D	2,6	2,1
E	2,4	1,9
F	2,3	1,6

I valori sono fissati per ogni singola zona climatica in cui sono stati allocati gli 8106 comuni italiani. Quindi, comune per comune, a seconda dell'intervento occorrerà vedere quali valori di trasmittanza termica per chiusure trasparenti e per i vetri bisogna prendere in considerazione.

Cosa sono le zone climatiche: Il territorio nazionale è classificato in "zone climatiche" che sono indipendenti dalla localizzazione geografica, ma al contrario, sono legate alla loro temperatura. La classificazione è legata al contenimento dei consumi di energia degli impianti termici di riscaldamento. La tabella, che riporta a titolo di esempio tutti i capoluoghi



di provincia per ogni zona climatica, indica il periodo dell'anno e il numero massimo di ore giornaliere in cui è consentita l'accensione degli impianti di riscaldamento. L'unità di misura utilizzata per identificare la zona climatica di appartenenza di ciascun comune è il "grado-giorno", che equivale alla somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20 °C, e la temperatura media esterna giornaliera. Più alto è il valore dei gradi giorno, più il clima è rigido; più il clima è rigido, **più basso dovrà essere il valore della trasmittanza termica U dei serramenti.**

Zona	Gradi giorno	Periodo	Ore	Esempi
A	Fino a 600	1 Dicembre – 15 Marzo	6	Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle
B	Da oltre 600 a 900	1 Dicembre – 31 Marzo	8	Agrigento, Catania, Crotone, Messina
C	Da oltre 900 a 1400	15 Novembre – 31 Marzo	10	Palermo, Reggio Calabria, Siracusa, Trapani, Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Imperia, Latina, Lecce, Napoli, Oristano, Ragusa, Salerno, Sassari, Taranto
D	Da oltre 1400 a 2100	1 Novembre – 15 Aprile	12	Ancona, Ascoli Piceno, Avellino, Caltanissetta, Chieti, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Grosseto, Isernia, La Spezia, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Matera, Nuoro, Pesaro, Pescara, Pisa, Pistoia, Prato, Roma, Savona, Siena, Teramo, Terni, Verona, Vibo Valentia, Viterbo
E	Da oltre 2100 a 3000	15 Ottobre – 15 Aprile	14	Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Como, Cremona, Enna, Ferrara, Cesena, Frosinone, Gorizia, L'Aquila, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Sondrio, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Vicenza

F	Oltre 3000	Nessuna limitazione	24	Belluno, Cuneo
---	------------	---------------------	----	----------------

Conseguenze pratiche per il serramentista

1. La certificazione della trasmittanza termica dei serramenti dovrà essere fornita dal costruttore degli infissi al progettista. Questa attestazione sarà indispensabile per il calcolo della prestazione energetica dell'edificio e per la certificazione energetica dello stesso (obbligatoria, da allegare all'atto di compravendita dell'unità immobiliare).
Il vetraio quindi fornirà l'attestazione della trasmittanza termica "centrale" delle singole vetrate fornite, mentre il serramentista utilizzerà questi dati per redigere la certificazione della trasmittanza termica dei propri infissi.
2. La vetrata isolante viene di fatto (anche se non è scritto) resa obbligatoria su tutto il territorio nazionale.
3. I vetri isolanti adottati saranno del tipo a prestazioni termiche rinforzate (ovvero vetri basso-emissivi) in buona parte del territorio nazionale ovvero nelle zone climatiche D, E e F (le più "fredde"). Esperti del settore calcolano che queste tre zone comprendano almeno il 75% del parco immobiliare italiano.
4. Vengono premiati, su una buona parte del territorio nazionale, i serramenti a prestazioni termiche rinforzate e lo saranno ancora di più nel 2009; quindi: serramenti in legno, Pvc, alluminio e acciaio a taglio termico.



Calcolo trasmittanza termica della finestra secondo la norma UNI EN 10077-1/2002

$$U_w = \frac{A_g U_g + A_f U_f + l_g \Psi_g}{A_g + A_f}$$

- - U_w è la trasmittanza termica della finestra
- - A_g è l'area del vetro espressa in m^2
- - U_g è la trasmittanza termica del vetro espressa in $W/m^2 K$
- - A_f è l'area del telaio espressa in m^2
- - U_f è la trasmittanza termica del telaio espressa in $W/m^2 K$
- - l_g è il perimetro totale del vetro espresso in m
- - Ψ_g è la trasmittanza termica lineare espressa in $W/m K$

Esempio di finestra in legno a una anta

Finestra dimensioni esterne: 0,890 x 1,245;
Dimensioni del vetro: 0,658 x 1,109;
Spessore del telaio: 0,68
Legno duro

Definizione dello spessore del telaio

- d_f spessore del telaio
1 Telaio mobile
2 Telaio fisso


$$d_f = \frac{(d_1 + d_2)}{2}$$

Calcolo della trasmittanza termica del telaio in legno secondo la norma UNI EN 10077-1/2002

I valori per telai in legno possono essere ricavati dalla figura sottoriportata. I valori si riferiscono ad un contenuto di umidità del 12%.

U_f trasmittanza termica del telaio

- X spessore del telaio d_f in mm
 Y U_f in ($W/m^2 K$)
 A Legno duro (densità $700 kg/m^3$)
 $\lambda = 0,18 W/(m K)$
 B Legno Tenero (densità $500 kg/m^3$)
 $\lambda = 0,13 W/(m K)$
 λ = conduttività termica del legno espressa in $W/m K$



Esempio con vetro camera 4.12.4 normale

$$A_g \quad 0,658 \times 1,109 = 0,730 \text{ m}^2$$

$$U_g \quad 2,7 \text{ W/m}^2\text{K} \text{ (il valore deve essere fornito dal vetraio)}$$

$$A_f \quad (0,890 \times 1,245) - 0,730 = 0,378 \text{ m}^2$$

$$U_f \quad 2,09 \text{ W/m}^2\text{K} \text{ (valore determinato dal grafico della norma UNI EN 10077-1/2002)}$$

$$l_g \quad (0,658 \times 2) + (1,109 \times 2) = 3,534 \text{ m}$$

$$\square_g \quad 0,04 \text{ (valore determinato dal grafico della norma UNI EN 10077-1/2002, può essere utilizzato per tutte le vetrate ad unica camera)}$$

$$(0,730 \times 2,7) + (0,378 \times 2,09) + (3,534 \times 0,04) = 1,971 + 0,79002 + 0,14136 = 2,90238$$

$$0,730 + 0,378 = 1,108$$

$$= 2,6$$

Area Qualità e Certificazione

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI IGIENE DEGLI ALIMENTI

Si ricorda che a seguito della sostituzione del libretto di idoneità sanitaria, tutti gli addetti alimentaristi (titolari, collaboratori, dipendenti con **libretto in scadenza dopo l' 8-7-2003**), dei settori evidenziati di seguito (Livello 2 – Alto rischio), devono dimostrare **entro il 31/12/2006 di aver conseguito l'ATTESTATO DI FORMAZIONE**, tramite la partecipazione ai corsi gratuiti organizzati dell'ASL di Cesena

- ◆ cuochi;
- ◆ pasticceri,
- ◆ gelatai (produzione)
- ◆ addetti alle gastronomie (produzione e vendita);
- ◆ addetti alla produzione di pasta fresca;
- ◆ addetti alla lavorazione del latte e dei formaggi (esclusi addetti alla stagionatura e mungitori);
- ◆ addetti alla macellazione, sezionamento, lavorazione, trasformazione e vendita (con laboratorio cibi pronti) delle carni, del pesce e dei molluschi;
- ◆ salumerie (produzione);
- ◆ addetti alla produzione di ovoprodotti (escluso imballaggio).

Al fine di agevolare la partecipazione a tali corsi, **che sono completamente gratuiti** la CONFARTIGIANATO in accordo con l'ASL, mette a disposizione la propria Sala Convegni di Cesena in Viale Bovio, 425, per l'organizzazione dei seguenti corsi:

Corso rivolto agli operatori Gelatieri e Pasticceri

Cesena – Sede Confartigianato – Sala Farabegoli in Viale Bovio, 425
Martedì 7 Novembre 2006
dalle ore 15,00 alle ore 18,00

Corso rivolto agli operatori dei Ristoranti (cuochi), Rosticcerie, gastronomie (produzione e

vendita), Produzione pasta fresca, Produzione piadina
Cesena – Sede Confartigianato – Sala Farabegoli in Viale Bovio, 425
Martedì 21 Novembre 2006
dalle ore 15,00 alle ore 18,00

Per consentire l'organizzazione di tali corsi, si chiede di far pervenire entro e non oltre il 15 Ottobre, l'adesione agli uffici di Confartigianato.

Si ricorda che le persone già in possesso dei seguenti specifici **titoli di studio, possono ottenere direttamente l'attestato** senza necessità di frequentare corsi di formazione, rivolgendosi all'ASL di Cesena, Via Brunelli, 474

- ◆ Diploma di scuola alberghiera;
- ◆ diploma di perito agrario;
- ◆ laurea in:
 - medicina e chirurgia;
 - scienze biologiche;
 - farmacia;
 - medicina veterinaria;
 - tecnico della prevenzione degli ambienti di vita e di lavoro;
 - assistente sanitario;
 - scienze infermieristiche;
 - tecnologia alimentare;
 - scienze nutrizionali;
 - agraria;
 - scienza delle produzioni animali;
- ◆ altri titoli di studio con documentato superamento di almeno un esame in discipline attinenti i rischi biologici collegati al consumo di alimenti.

Per chiarimenti o per l'adesione ai corsi è possibile contattare l'ufficio Ambiente e Sicurezza di Confartigianato Sistema Cesena al numero 0547.642511.

Area Ambiente e Sicurezza



Riaperto il bando del Programma triennale Misura 1.1 azione B

È possibile presentare la domanda fino al 31 dicembre 2006

Riaperto il termine di presentazione delle domande di agevolazione dell'azione B Misura 1.1 del Programma triennale per le attività produttive 2003 - 2005. Le domande per accedere alle agevolazioni si potranno presentare a Mediocredito Centrale spa **fino al 31 dicembre 2006**, fatta salva la necessità di procedere alla chiusura anticipata dei termini per esaurimento delle risorse finanziarie.

La misura 1.1 azione B sostiene **il finanziamento di progetti aziendali di investimento per l'acquisizione di beni materiali, immateriali e servizi** (ai sensi delle leggi 1329/65, Sabatini e 598/94). L'obiettivo è quello di favorire gli investimenti in impianti innovativi, l'acquisizione di servizi qualificati di certificazione, progettazione, organizzazione, informatizzazione, commercializzazione, sicurezza. Sono compresi inoltre investimenti in tecnologie informatiche, telematiche e sistemi per l'e-commerce.

La Misura prevede la concessione di contributi in conto interessi la cui entità va da un massimo del 50 per cento del tasso di riferimento europeo per le piccole imprese sino ad un minimo del 23 per cento sempre del tasso di riferimento europeo per le medie imprese.

La comunicazione del Direttore generale alle Attività produttive, turismo, commercio relativa alla riapertura del bando è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 16 agosto 2006.

Contributi per acquacoltura

Di prossima scadenza un **nuovo bando** nell'ambito della **Regione Emilia-Romagna**:

Beneficiari: imprese private; cooperative singole o associate; pescatori iscritti presso le capitanerie di porto nel registro delle imprese di pesca (RIP)

operanti entro il territorio della regione ed il tratto di mare territoriale antistante.

I contributi (a fondo perduto) di cui al presente bando sono destinati alle seguenti azioni:

- a) interventi per la realizzazione di nuovi impianti di acquacoltura in acque salmastre, marine e dolci;
- b) interventi di sistemazione, ammodernamento e miglioramento degli impianti esistenti;
- c) interventi per l'acquisto, la costruzione e l'ammodernamento delle imbarcazioni di servizio agli impianti (iscritte o da iscriversi alla V° categoria del R.N.M.G. o iscritti all'A.R.N.I. per la navigazione interna);
- d) interventi per l'acquisto di attrezzature di bordo;
- e) interventi per l'acquisto di attrezzature per la lavorazione a bordo del pescato.

PREMIO PER LE IMPRESE CHE "COCCOLANO" I PROPRI LAVORATORI

Le Associazioni di rappresentanza dei lavoratori di Alta Professionalità, in collaborazione con la Regione Toscana – Fabbrica Ethica, promuovono il **Premio Etica & Impresa** per la migliore pratica di **responsabilità sociale d'impresa** che, attraverso la contrattazione, garantisca lo sviluppo delle aziende, avendo la persona al centro dell'intera azione.

Le domande per candidarsi e partecipare al PREMIO NAZIONALE ETICA & IMPRESA per i migliori accordi e le migliori pratiche di Responsabilità Sociale d'Impresa dovranno essere inviate per posta a "Premio Etica & Impresa – REGIONE TOSCANA, Direzione Generale Sviluppo Economico – Area di Coordinamento Politiche Industriali, Innovazione e Ricerca, Artigianato, Responsabilità Sociale nelle Imprese" – Via di Novoli 26 – 50127 – Firenze, oppure via mail a: info@fabricaetica.it entro il: **12 Ottobre 2006**

Area Finanziaria – Crediti speciali

Octobre 2006

lunedì 02 ottobre

- **MODELLO DM10/2**
Presentazione della denuncia mensile dei contributi previdenziali INPS dei lavoratori dipendenti (mese di agosto)
- **DENUNCIA EMENS**
Invio telematico all'INPS della denuncia delle retribuzioni/compensi corrisposti nel mese di agosto a dipendenti e lavoratori assimilati
- **MOD 730/2006**
Comunicazione al datore di lavoro o ente pensionistico di voler effettuare un minor o nessun acconto IRPEF rispetto a quello risultante dal prospetto di liquidazione (Mod. 730-3)
- **MOD 770/2006 SEMPLIFICATO**
Invio telematico all'Amministrazione finanziaria della dichiarazione dei sostituti d'imposta che presentano il Modello 770 semplificato
- **FONDI PRVIDENZA INTEGRATIVA**
Comunicazione ai fondi di previdenza integrativa/compagnie di assicurazione dell'ammontare dei contributi versati e non dedotti nei Modd. UNICO 2006 e 730/2006 a causa del superamento dei limiti di deducibilità

martedì 10 ottobre

- **PERSONALE DOMESTICO**
Versamento dei contributi relativi al personale domestico (trimestre luglio - settembre)

domenica 15 ottobre

- **CONTRIBUENTI FORFETTARI (MINIMI) E MINORI (SUPERSEMPLIFICATI)**
Annotazione delle operazioni fatturate o effettuate nel mese precedente e dei compensi e corrispettivi non rilevanti ai fini IVA
- **EMISSIONE FATTURE DIFFERITE**
Termine ultimo per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni eseguite nel mese di settembre (art. 21, c. 4, D.P.R. 633/72)
- **ANNOTAZIONE FATTURE, RICEVUTE E/O SCONTRINO FISCALE REALTIVI AL MESE PRECEDENTE**
Termine ultimo per l'annotazione del documento di riepilogo delle fatture di importo inferiore a euro 154,94 e per la registrazione delle operazioni relative al mese precedente per le quali si è rilasciato scontrino o ricevuta fiscale

lunedì 16 ottobre

- **IRPEF RITENUTE ALLA FONTE e ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE SU REDDITI LAVORO AUTONOMO, DIPENDENTE E ASSIMILATI**
Versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro autonomo, dipendente e assimilati del mese precedente e delle quote dell'addizionale regionale/comunale all'IRPEF trattenuta sui redditi di lavoro dipendente/pensione
- **IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE**
Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi derivanti da provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, utilizzazioni di marchi ed opere dell'ingegno e associazione in partecipazione
- **CONTRIBUTI INPS MENSILI E RELATIVI ALLA GESTIONE SEPARATA**

Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti e del contributo previdenziale sui compensi corrisposti agli assimilati ed autonomi senza propria cassa

- **IVA COMUNICAZIONE DATI DICHIARAZIONI D'INTENTO**
Invio telematico all'Amm.ne finanziaria dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente
- **IVA LIQUIDAZIONE MENSILE**
Termine per procedere alla liquidazione nonché al versamento dell'imposta eventualmente a debito

venerdì 20 ottobre

- **IVA COMUNITARIA, PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT MENSILI**
Presentazione elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione
- **VERIFICHE PERIODICHE REGISTRATORI DI CASSA**
Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati

martedì 31 ottobre

- **DICHIARAZIONE UNIFICATA ANNUALE (redditi, IVA, IRAP, 770 ordinario) - 2006**
Trasmissione telematica da parte dei soggetti abilitati diversi da banche e poste, della dichiarazione unificata annuale delle persone fisiche e delle società di persone e dei soggetti IRES relativamente all'esercizio chiuso nel 2005
- **IVA COMUNITARIA, PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT TRIMESTRALI**
Termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie registrate o soggette a registrazione
- **DICHIARAZIONE ANNUALE IVA**
Termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione annuale IVA da parte dei contribuenti che non presentano la dichiarazione annuale unificata
- **MOD. 770/2006 ORDINARIO**
Termine ultimo per l'invio telematico all'Amm.ne finanziaria della dichiarazione dei sostituti d'imposta che presentano il Mod. 770 ordinario in forma autonoma
- **MODELLO DM10/2**
Presentazione della denuncia mensile dei contributi previdenziali INPS dei lavoratori dipendenti
- **DENUNCIA EMENS**
Invio telematico all'INPS della denuncia delle retribuzioni/compensi corrisposti in settembre a dipendenti e lavoratori assimilati
- **IVA - RIMBORSO/COMPENSAZIONE TRIMESTRALE**
Termine per la richiesta di rimborso/compensazione dell'IVA a credito del trimestre precedente
- **ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE**
Versamento delle maggiori imposte relative all'adeguamento agli studi di settore da parte dei soggetti che non si sono adeguati a giugno/luglio
- **MOD. 730/2006**
Consegna al CAF o al professionista abilitato del Mod. 730 - integrativo da parte del lavoratore dipendente o pensionato che ha già presentato il Mod. 730/2006.